

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

59.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	700	Senatori PAVAN ed altri: Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3387)	702
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	702, 704, 705, 706
ALBERINI ed altri: Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (1520-B)	700	BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i>	705, 706
PRESIDENTE	700, 701	CARMENO PIETRO	704
BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i>	700	CARUSO ANTONIO	704, 705
SANZA ANGELO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	701	GITTI TARCISIO	705
		SANZA ANGELO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	704, 705
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	701, 709

La seduta comincia alle 12,20.

ERNESTA BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gitti sostituisce il deputato Zaniboni.

Discussione della proposta di legge Alberini ed altri: Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dal Senato) (1520-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alberini, Gitti, Torri, Balzamo, Lussignoli, Padula, Loda, Balestracci, Salvi, Bonetti Mattinzoli: « Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 aprile 1982 e modificata dal Senato nella seduta del 9 giugno 1982.

L'onorevole Balestracci ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, dobbiamo esaminare in seconda lettura la proposta di legge n. 1520-B di iniziativa di deputati appartenenti a vari gruppi, avente come primi firmatari i colleghi Alberini, Gitti e Torri. Essa ci ritorna dal Senato con due modifiche che non ne alterano complessivamente l'architettura.

È stato infatti introdotto un articolo, che è una modificazione del primo com-

ma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che riguarda la composizione della commissione consultiva centrale delle armi istituita presso il Ministero dell'interno. Tale composizione è non soltanto larga nella rappresentanza, ma anche estremamente qualificata, perché i rappresentanti dei vari Ministeri e delle associazioni debbono essere anche degli esperti, in modo che la garanzia offerta dai pareri della medesima commissione sia molto più ampia e approfondita. Tale commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.

La modificazione più sostanziale, però, riguarda l'articolo 1, ora diventato articolo 2, laddove è stabilito che la Commissione sia tenuta ad esprimere un parere che è obbligatorio, ma non vincolante, il che mi pare giusto e corretto.

Non ci sono modificazioni per quanto riguarda gli articoli 2 e 4 della proposta di legge, che sono rispettivamente diventati 3, 4 e 5.

La proposta di legge era stata approvata con un ampio consenso: credo che lo stesso consenso, pur con le modificazioni apportate dal Senato, possa essere espresso da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica ».

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, aggiunto dal Senato, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per

le loro caratteristiche, non rientrano nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte od importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrano nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

I successivi articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Alberini, Gitti, Torri, Balzamo, Lussignoli, Padula, Loda, Balestracci, Salvi, Bonetti Mattinzoli: « Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione (Modificata dal Senato) (1520-B):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Gava, Gitti, Gualandi, Mammì, Molineri, Raffaelli Mario, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Vietti, Zola, Zoso.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pavan ed altri: Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri: « Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1982.

Ricordo ai colleghi che abbiamo concluso la discussione sulle linee generali.

Comunico che il Governo mi ha fatto pervenire un nuovo testo dell'articolato, tecnicamente e riformulato.

Propongo che tale nuovo testo, sul quale concorda il relatore e sul quale sono stati in precedenza acquisiti i pareri della I e della V Commissione permanente, sia assunto come testo base. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli articoli del nuovo testo base.

Poiché ai primi quattro articoli del nuovo testo base non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 25 aprile 1982, nn. 335, 336 e 334, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) agente;
- b) agente scelto;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.

Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) operatore tecnico;
- b) operatore tecnico scelto;
- c) collaboratore tecnico;
- d) collaboratore tecnico capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 15 anni di complessivo servizio.

Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.

(È approvato).

ART. 2.

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianità di servizio o i 10 anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianità di servizio, conservando l'anzianità maturata nel grado di appuntato che è utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.

È, altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato dalla legge di conversione 6 agosto, n. 432, si applicano, con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della polizia di Stato nonché al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della polizia di Stato, con cinque anni di anzianità in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianità di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 4.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della polizia di Stato, anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è modificato come segue:

La lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale »;

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

Dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

« l) direzione centrale per i servizi di ragioneria ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ».

PIETRO CARMENO. Faccio riferimento alle considerazioni svolte in sede di discussione generale, quando, a nome del gruppo comunista, ho chiesto che il Governo ritirasse l'articolo di cui stiamo discutendo. Visto che il Governo non lo ha fatto, preannuncio il voto di astensione del gruppo comunista, con le motivazioni espresse nel corso della discussione sulle linee generali.

ANTONIO CARUSO. Chiedo un chiarimento. Si propone che « alla direzione centrale per i servizi di ragioneria possa essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ». Chi altri potrebbe essere preposto a svolgere una tale funzione?

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ai servizi di ragioneria può essere preposto un funzionario proveniente dagli altri ruoli dell'amministrazione.

ANTONIO CARUSO. Allora, si potrebbe stabilire che « è preposto » un dirigente generale di ragioneria.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratterebbe di una formula più restrittiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti,

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Per la copertura di 300 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1° aprile 1981, n. 121.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Ai prefetti provenienti dalla polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.

I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono equiparati agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.

PIETRO CARMENO. Chiedo che l'articolo sia votato per divisione, preannunciando il voto favorevole del gruppo co-

VIII. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

munista sul primo comma e il voto di astensione sugli altri due.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 7.

(Sono approvati).

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

All'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.

La richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

NELLÒ BALESTRACCI, Relatore. Ritengo che l'articolo aggiuntivo sia di per sé sufficientemente chiaro e non necessiti quindi di una illustrazione.

ANGELO MARIA SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo sia possibile includere l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore in questo provvedimento senza sentire la necessità, né sostanziale, né procedurale, del parere di altre Commissioni che pur hanno competenza su materie

di questa natura. Questo, in considerazione del contenuto meramente esplicativo di norma già in sostanza vigente nell'ordinamento ai termini del combinato disposto dell'articolo 12 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge 3 febbraio 1980, n. 15, e dell'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'articolo 12, che ho richiamato, stabilisce che « per i reati commessi da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza le misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite (quindi a discrezionalità del magistrato e debbo meravigliarmi di essere di fronte alla necessità di affrontare il problema dal punto di vista legislativo) in una sezione speciale, in un istituto penitenziario o in un carcere militare ». La ratio dell'articolo 79 è di evitare, nel caso in cui sia necessario attuare un provvedimento restrittivo della libertà personale, la convivenza con altri detenuti a qualsiasi titolo, quando tale convivenza diventi particolarmente gravosa e rischiosa.

A mio giudizio si poteva, anche sulla base dell'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, procedere diversamente nell'ambito del caso che ha motivato l'esigenza di dover nuovamente legiferare in materia da parte della nostra Commissione: avrebbe potuto essere, infatti, consentita la detenzione degli agenti privati della libertà personale in stabilimenti penali militari.

Io credo che sia opportuno, anche sotto un profilo sostanziale, in relazione a fatti specifici che hanno determinato questa esigenza legislativa, inserire un'interpretazione meramente esplicativa di norme già vigenti. Credo che possiamo farlo — me ne assumo tutta la responsabilità, come presidente della Commissione — senza dover essere confortati dal parere di altre Commissioni.

TARCISIO GITTI. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore dell'articolo 7-bis.

ANTONIO CARUSO. Il gruppo comunista è favorevole all'inserimento dell'articolo

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

7-bis, soprattutto per una motivazione di sicurezza sostanziale, in considerazione della situazione in cui si trovano le carceri italiane. Infatti la carcerazione o la custodia preventiva, di cui si discute, dei soggetti prevenuti, potrebbe assumere aspetti di pericolo. Il parere del gruppo comunista è pertanto favorevole, ma mi corre l'obbligo di precisare che tale assenso non vuole assumere un tono inopportuno, polemico nei confronti di altri poteri dello Stato, onde evitare il pericolo che possano sorgere conflitti che non aiutano a risolvere i problemi, già tanto gravi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, ho presentato l'emendamento e quindi ne auspico l'approvazione da parte della Commissione. Debbo soltanto aggiungere che concordo con le valutazioni che sono state formulate dai colleghi, nel senso che sia la legge Cossiga 6 febbraio 1980, n. 15, sia la legge 1° aprile 1981, n. 121, approvate da questa stessa Commissione, avrebbero consentito di accedere a quelle interpretazioni che noi vogliamo maggiormente precisare con l'emendamento da me presentato e con il subemendamento presentato dal Governo.

Credo che sia opportuno da parte di tutti dare una valutazione positiva all'iniziativa della Commissione, per far fronte ad una evenienza che abbiamo già discusso durante il lungo *iter* della riforma della polizia, ma che alla prova dei fatti si è dimostrata, almeno nell'interpretazione di qualche giudice, non essere sufficiente a impedire quei pericoli che pure avevamo precisamente e lucidamente immaginato.

L'introduzione dell'emendamento nel disegno di legge, sotto la spinta di questa evenienza, ci consente di precisare una posizione che è stata comune a tutte le forze politiche che si sono impegnate nella riforma della polizia: impedire che lo *status* civile degli agenti di polizia, particolare per la funzione che

essi svolgono, possa essere anche un elemento di turbativa nello svolgimento complessivo di tale loro delicata funzione. La carcerazione e la custodia in stabilimenti militari è di particolare tutela non dico soltanto dal punto di vista dell'integrità fisica in sé e per sé, considerando anche le condizioni delle carceri alle quali faceva riferimento il collega Caruso, ma anche da un punto di vista dell'espletamento successivo del proprio lavoro.

A mio avviso è opportuno che la Commissione introduca la precisazione da me suggerita. Senza ledere alcuna prerogativa della magistratura, anch'io sono convinto, insieme con il Presidente, che non dico con una dimostrazione di buona volontà, ma attraverso una corretta interpretazione delle norme sarebbe stato possibile scongiurare quanto si è verificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis, proposto dal relatore, favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 8.

La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla tabella « C » allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

All'onere annuo di lire 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle, allegate al testo in discussione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA A.

Ruolo degli Agenti e degli Assistenti	}	Agente	}	n. 48.312 (a)
		Agente scelto		
		Assistente		
		Assistente capo		

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

(È approvata).

TABELLA B.

Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori tecnici	}	Operatore tecnico	}	n. 5.676 (a)
		Operatore tecnico scelto		
		Collaboratore tecnico		
		Collaboratore tecnico capo		

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

TABELLA C.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di PS ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di PS	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato		Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di PS	Agente	1 ^a qualifica	Carabiniere
Guardia scelta	Agente	2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente Assistente	qualifica iniziale 2 ^a qualifica	Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice Brigadiere	Sovrintendente	qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovrintendente	2 ^a qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe	Sovrintendente	3 ^a qualifica	Maresciallo ordinario Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto	Sovrintendente	qualifica finale	Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario	1 ^a qualifica	Tenente
	Commissario	2 ^a qualifica	Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario	3 ^a qualifica	Maggiore
Vice Questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario	4 ^a qualifica	Tenente colonnello
Primo dirigente di PS	1° Dirigente		Colonnello
Dirigente superiore di PS	Dirigente superiore		Generale di brigata
Dirigente generale di PS	Dirigente generale		Generale di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della PS né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4^a qualifica ruolo Ispettori.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

Propongo il seguente nuovo titolo al testo base del provvedimento in esame, tecnicamente riformulato dal Governo:

« Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento tecnico del testo.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento, nel nuovo testo base e con il nuovo titolo, sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Pavan ed altri: « Disposizioni concernenti taluni

ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato, in un nuovo testo e con il seguente titolo: « Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».*

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Gava, Gitti, Gualandi, Mammi, Molineri, Raffaelli Mario, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Vietti, Zolla e Zoso.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO